

COMUNE DI CAIVANO

(Provincia di Napoli)

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

Responsabile: Dr. Gaetano Alborino telef. 0818323290 – fax 0818800055

Prot. 3918 del 28.02.2011

Ord. n.1697 del 28.02.2011

OGGETTO: Affidamento del servizio di igiene urbana – Raccolta, Trasporto e Spazzamento rifiuti solidi urbani ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006

IL SINDACO

Considerato che con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 14 luglio 2010, ai sensi dell'art. 2447 del codice civile, è stato preso atto dell'avvenuto scioglimento dell'IGI.CA. s.p.a., e disposta la sua messa in liquidazione;

Ritenuto richiamare *per relationem* tutti i contenuti esplicitati nella delibera consiliare del 28 dicembre 2010;

Letto che, per tutto quanto sopra, la società IGI.CA s.p.a., a decorrere dal 1 gennaio 2011 non ravvisa alcuna possibilità di proseguire nell'esercizio provvisorio delle attività finora svolte, giusta la nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 20 dicembre 2010, con il n. 24044;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene nel territorio comunale, mediante un provvedimento *extra ordinem*, a fronte della nuova posizione assunta dal gestore del servizio;

Atteso di dover provvedere urgentemente al prosieguo della regolare attività dello svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene a tutela della salute pubblica;

In considerazione dell'importanza del servizio da rendere alla collettività, sussistono le condizioni e i presupposti per legittimare l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente, onde assicurare comunque la continuità del servizio, nelle more della predisposizione degli atti necessari per il nuovo affidamento;

Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, acquisita al protocollo generale del Comune in data 29 dicembre 2010, con il n. 24418, con cui si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2011 delle attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, affinché le stesse siano, sino a quella data, ancora svolte dai Comuni;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 1680 del 30.12.2010, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di igiene urbana – Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti solidi urbani ex art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, con la quale si ordinava alla società IGI.CA s.p.a. di svolgere il servizio fino alla data del 28 febbraio 2011;

Stabilito tuttavia che ricorrono i presupposti per ordinare alla società IGI.CA s.p.a. di proseguire il servizio di igiene urbana fino alla data 30 aprile 2011;

Visto l'articolo 191 del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che *“qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente”*.

Evidenziando che la situazione che si è verificata in questo Comune è riconducibile all'ipotesi contemplata nel punto precedente, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente;

Visto l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui il Sindaco può emettere ordinanze in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visti:

- il T.U. delle leggi sanitarie;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006. n. 152;

ORDINA

Alla società IGI.CA s.p.a. di proseguire il servizio di igiene urbana fino alla data del 30 aprile 2011.

Si precisa che detto servizio è regolato dalle medesime condizioni previste dai contratti Rep. n. 2329 del 13 marzo 2000 e Rep. Nn. 2532 del 23 giugno 2000, e pertanto per un importo mensile, rispettivamente, di euro 189.897,285 e di euro 132.537,133, per un totale complessivo di euro 322.434,32, iva inclusa.

AVVERTE

Qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 152/2006, nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità, nonché trasmessa:

- alla società IGI.CA. s.p.a.
- all'Ufficio Ambiente – sede;
- al Comando di Polizia Municipale - sede;
- all'Albo pretorio del Comune;
- al Comando Tenenza dei Carabinieri di Caivano.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
(Dr. Antonio Falco)